

COPIA



Comune di Isola del Giglio

Provincia di Grosseto

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 18 DEL 30-05-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di Maggio, alle ore 21:30, presso la PALAZZO ROCCA PISANA - GIGLIO CASTELLO da remoto in videoconferenza, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
ORTELLI SERGIO	X	
MIBELLI LUCA	X	
COPPA MATTEO	X	
PINI COSIMO RICCARDO	X	
ROSSI GIOVANNI		X
COSSU GUIDO	X	
LUBRANI ENRICO	X	
ROSSI WALTER	X	
BRIZZI ALESSANDRO	X	
STAGNO FRANCESCO		X

Componente	Presente	Assente
SCHIAFFINO ARMANDO	X	

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza il Segretario comunale dott. SIMONE CUCINOTTA che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SERGIO ORTELLI nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30/12/2023, con il quale, ai sensi dell'art. 151 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 (Tuel) è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 dal 31 dicembre 2023 al 15 marzo 2024;

RICHIAMATA la Legge di Bilancio n. 213 del 30/12/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30/12/2023;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 05/04/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- la Legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 704, della citata Legge n. 147/2013 è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani;

CONSIDERATO CHE:

- a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge 147/2013: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)"
- con DL 39/2024 con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del PEF e delle tariffe Tari al prossimo 30 giugno 2024;
- i commi 650 e 651 del citato articolo prevedono che la tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte;
- l'articolo 1, commi 651- 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente,

stabiliscono che il comune nella commisurazione della Tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga” sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

– nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

– l' art.1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che la deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI presuppone l'intervenuta approvazione del piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti;

– il comma 527 art. 1 della legge 205/2017 ha attribuito ad ARERA (Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti;

VISTO il piano economico finanziario del servizio, redatto secondo quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la Deliberazione n.363/2021, con la quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025;

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano Finanziario costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024;

VISTA la propria proposta di deliberazione in approvazione nella presente seduta di Consiglio comunale avente per oggetto “APPROVAZIONE PEF ATO TARI 2024”, che evidenzia costi complessivi pari a Euro 773.974,00 dovuti per € 299.155,00 a costi fissi e per € 474.819,00 a costi variabili (righe 72 – 73 – 74 allegato 4);

DETERMINATE le superfici imponibili, al netto delle esenzioni, sia delle utenze domestiche che delle utenze non domestiche, come risultanti dalle banche dati e riportate nella tabella sottostante, per la distribuzione dei costi fissi, quantificati in € 299.155,00 pari al 38,65% del Pef:

Descrizione utenze	Numero utenze	Superfici imponibili
--------------------	---------------	----------------------

		(metro quadrato)
Utenze domestiche	2546	154.267
Utenze non domestiche	373	43.058
Totale	2919	197.325

DETERMINATO il numero delle utenze TARI, al netto delle esenzioni, suddivise per domestiche e non domestiche, come risultanti dalla banca dati di Etruria Servizi e riportate nella tabella sottostante, per la distribuzione dei costi variabili, quantificati in € 474.819,00 pari al 61,35% del Pef:

		%	
Descrizione utenze	Numero utenze	Costi da attribuire	Costi attribuiti
Utenze domestiche	2546	67%	318.128,73
Utenze non domestiche	373	33%	156.690,27
Totale	2919	100%	474.819,00

RILEVATO CHE l'adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio presunto risultante dal Piano Finanziario per l'anno 2024 pari ad euro 773.974,00;

RITENUTO di dover determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi di gestione dei rifiuti urbani contenuti nel Piano Finanziario, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2024 indicate nell'allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante;

RITENUTO OPPORTUNO riproporre, come ogni anno, delle riduzioni finalizzate a sostenere alcune categorie, sia domestiche che non domestiche, finanziando dette riduzioni con mezzi di bilancio per un massimo di € 50.150,00, come meglio dettagliato nell'allegato B) al presente provvedimento quale parte integrante;

VISTO il nuovo Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21/02/2023;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 01/01/2024 con il quale è stato confermato al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore Ragioneria e Tributi;

VISTA la deliberazione della G. C. n. 84 del 27/12/2022, esecutiva, con la quale sono state ridefinite le competenze dei settori funzionali di questo Comune;

CONSTATATA la propria competenza ad emanare l'atto in oggetto;

VISTO il parere di regolarità contabile e tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria e Tributi ai sensi dell'art. 49 del D. LGS. n. 267/2000;

RICHIAMATO il parere favorevole del Revisore dei Conti emesso ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di prendere atto che il costo complessivo presunto del servizio di igiene ambientale e gestione dei rifiuti per l'anno 2024 da coprire attraverso l'applicazione della Tassa Rifiuti -TARI - è pari a €. 773.974,00 così come definito nel piano finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti, in approvazione all'ordine del giorno della presente seduta di Consiglio Comunale;
2. di approvare, in conformità al predetto Piano Finanziario, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, così come riportate nella tabella di cui all'allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di approvare, in conformità a quanto precisato in premessa, le riduzioni per l'anno 2024, relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, così come riportate nella tabella di cui all'allegato B) al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
4. di stabilire che qualora le percentuali di riduzione applicate come riportato in allegato B) dovessero determinare lo sforamento dello stanziamento stabilito per la categoria, dette percentuali saranno riproporzionate garantendo a tutte le categorie di utenza domestica e non domestica la stessa percentuale di riduzione;
5. di approvare l'allegato modulo C) "autocertificazione attività aperte almeno 9 mesi all'anno" che ogni attività avente diritto deve presentare obbligatoriamente entro le ore 23,59 del prossimo 31 agosto 2024;
6. di stabilire che la presentazione oltre la suddetta scadenza determina la perdita del diritto alla riduzione e per tale motivo farò fede il protocollo comunale in arrivo;
7. di dare atto che, in caso di rilevanti modifiche normative, che abbiano effetto sulla base imponibile o sulla determinazione di elementi del PEF 2024, saranno adottate conseguenti

modifiche alle presenti tariffe;

8. di dare atto che le tariffe di cui alla presente proposta di deliberazione decorreranno dal 1° gennaio 2024;

9. di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il Sindaco introduce l'argomento spiegando che questa proposta e la precedente sono illustrate congiuntamente e che l'urgenza è dettata dall'opportunità di sottrarre l'amministrazione che verrà individuata, a seguito delle imminenti elezioni, da questo compito complesso ed estremamente tecnico. Lascia la parola al Consigliere Mibelli per la presentazione della proposta.

Il Consigliere Mibelli sinteticamente, anche in considerazione del periodo preelettorale che suggerisce di evitare esposizioni che potrebbero sembrare propagandistiche, spiega che l'unica buona notizia è che per quest'anno non ci saranno aumenti per il Giglio, grazie all'attività dell'ufficio tributi che ha recuperato alcune somme. Non certo per merito dell'ATO, che resta un carrozzone che comporta costi maggiori per servizi sempre uguali, se non addirittura più scadenti che in passato. Conclude confermando le tariffe e gli sgravi.

Non ci sono interventi e si procede alla votazione.

Astenuta la minoranza, favorevoli gli altri.

Quindi la proposta viene approvata

Deliberazione n. 18 del 30-05-2024

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
SERGIO ORTELLI

Il Segretario
SIMONE CUCINOTTA

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
SIMONE CUCINOTTA

Copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente